



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 535

Rif.:

Allegati:

Roma, 18 febbraio 2004

Circolare n. 8/D

Alle Direzioni Regionali
Loro Sedi

Alle Direzioni Circostrizionali
dell' Agenzia delle Dogane
Loro Sedi

Agli Uffici delle Dogane
Loro Sedi

e p. c.

Al Ministero delle Attività Produttive
Direz. Politica Commerciale e Gestione
Regimi Scambi
Direz. Sviluppo Produttivo
ROMA

Al Ministero delle politiche Agricole
Direz. Politiche Comunitarie e Internazionali
ROMA

Al Comando Generale Della Guardia Di
Finanza – Ufficio Operazioni
ROMA

Al Servizio Consultivo e Ispettivo Tributario
ROMA

All' Istituto Nazionale per il Commercio Estero
ROMA

All' Ufficio Audit Interno
SEDE

All' Area Verifiche e Controlli Tributi
Doganali e Accise – Laboratori Chimici
SEDE

All' Area Affari Giuridici e Contenzioso
SEDE

All' Area Personale Organizzazione e
Informatica
SEDE

Alla Confederazione Generale dell'Industria
Italiana

V.le dell'Astronomia 30 ROMA

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana

Via Vittorio Emanuele II ROMA

Alla Confederazione Generale Italiana
del Commercio e del Turismo

Via G. Belli 2 ROMA

All'Unione Italiana delle Camere
di Commercio Industria Agricoltura
e Artigianato

P. zza Sallustio 31 ROMA

Alla confederazione Generale
del Traffico e dei Trasporti

Via Panama 62 ROMA

Al Consiglio Nazionale
degli Spedizionieri Doganali

Via XX Settembre 3 ROMA

Alla Federazione Nazionale
degli Spedizionieri Doganali

ROMA

Alla Società Italiana Cauzioni

Via Crescenzo 12 ROMA

Alla Camera di Commercio
Internazionale – Sez. Italiana

Via XX Settembre 5 ROMA

All'Ente Nazionale Idrocarburi

P. zza E. Mattei 1 ROMA

Alla Federchimica

Via G. Procida 11 MILANO

Alla Federchimica/Assospecifici

Via G. Procida 11 MILANO

OGGETTO: Reg.to CE n.2286/03 del 18 dicembre 2003 (G.U. CC. EE. n. L 343 del 31 dicembre 2003) recante modifica delle disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario.

Il Regolamento indicato in oggetto apporta modifiche al Reg.to CEE n.2454/93 innovando in materia di **regimi doganali economici, destinazioni particolari, informazioni tariffarie vincolanti (ITV) e documento amministrativo unico (DAU)**; in particolare le innovazioni in questione sono le seguenti:

Autorizzazioni uniche:

Art.500 parag.2 e 292 parag.5 del Reg.to CEE n.2454/93: all'art.500 paragrafo 2 è stato aggiunto un terzo comma al fine di introdurre un criterio residuale in base al quale determinare lo Stato membro competente al rilascio delle autorizzazioni uniche nei regimi di perfezionamento attivo, passivo, ammissione temporanea, deposito doganale e trasformazione sotto controllo doganale. In particolare è stato previsto che nel caso in cui non si riscontrino le condizioni previste dal 1° e 2° comma del paragrafo 2 sopra citato per la determinazione della competenza, quest'ultima sarà decisa in base al luogo dove sono tenute le scritture contabili del richiedente che consenta di effettuare le verifiche contabili dei regimi.

Tale nuovo principio è stato introdotto anche per le autorizzazioni uniche in materia di destinazioni particolari. Infatti all'art.292 paragrafo 5 secondo comma il secondo trattino è stato modificato prevedendo come secondo criterio per la determinazione dello Stato competente al rilascio dell'autorizzazione quello ove è tenuta la contabilità del richiedente che permetta la verifica contabile del regime.

Ammissione Temporanea:

Art.555 parag. 1 a) Reg.to CEE n.2454/93: tale norma è stata modificata al fine di allineare la regolamentazione comunitaria alla Convenzione di Istanbul nella definizione di "uso commerciale" di un mezzo di trasporto. In particolare è stato precisato che non si può considerare uso commerciale il trasporto gratuito di persone mentre rientra in tale dizione il trasporto oneroso di persone e il trasporto industriale o commerciale di merci a titolo oneroso o gratuito.

Perfezionamento attivo:

Allegato 74 del Reg.to CEE 2454/93: tale allegato riguardante le modalità da seguire nell'applicazione del criterio della compensazione per equivalenza nei prodotti lattiero-caseari è stato modificato al fine di rendere più semplice l'applicazione pratica di tali disposizioni. In particolare l'attuale allegato prevede che il ricorso al criterio dell'equivalenza è possibile quando il peso totale della materia secca del latte, delle materie grasse del latte e delle proteine del latte delle merci importate non sia inferiore al contenuto di ciascuna di tali materie presente

nelle merci equivalenti. La nuova disposizione ha previsto però che nel caso in cui il valore economico delle merci importate è determinato soltanto da una o da due di queste componenti (ad esempio solo dalla materia secca e dalle proteine oppure solo dalla materia grassa), in tal caso il peso totale sarà determinato solo da tale/i componente/i. Inoltre nella nuova disposizione è stato specificato che il periodo di riferimento da prendere in considerazione per verificare la corrispondenza tra il peso totale delle componenti delle merci in temporanea e di quelli equivalenti deve essere indicato nell'autorizzazione senza superare i quattro mesi massimi previsti per la validità delle autorizzazioni in tale settore.

Allegato 75 del Reg.to CEE 2454/93: l'allegato 75 contiene l'elencazione dei prodotti compensatori secondari (rifiuti, avanzi ecc.) derivanti dalle operazioni di perfezionamento attivo che all'atto dell'immissione in libera pratica possono usufruire dell'aliquota daziaria loro propria in applicazione dell'art.122 lettera a) del Reg.to CEE 2913/92 e dell'art.548 del Reg.to CEE 2454/93.

I Servizi della Commissione hanno ritenuto opportuno semplificare tale allegato sostituendo l'elencazione delle merci attualmente contenuta nell'allegato, visto che tale elencazione non è tassativa, con una dizione generica applicabile a tutti i tipi di prodotti compensatori secondari rientranti nella definizione di "cascami, rottami, residui, ritagli e scarti" derivanti da qualsivoglia lavorazione o perfezionamento.

Le modifiche sopraindicate sono entrate in vigore il primo gennaio del corrente anno.

Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV)

Si conferma, al riguardo, il testo, qui di seguito riportato, della nota prot. n. 75 del 19.01.2004, precisando che il modello di richiesta di ITV, entrato in vigore il 1° febbraio 2004, è ora disponibile sia sul sito Intranet che sul sito Internet dell'Agenzia delle dogane:

“”” Si fa riferimento alla circolare n. 118/D del 18/04/95, con la quale sono state portate a conoscenza delle Dogane le disposizioni stabilite dal Reg.to (CE) 2454/93 relative a talune disposizioni del Codice Doganale Comunitario (Reg.to CEE n. 2913/92), per quanto concerne le Informazioni Tariffarie Vincolanti, nonché alle successive disposizioni impartite con la circolare n. 188/D del 16/10/2000, relativa alle ulteriori modifiche stabilite con il Regolamento CEE n. 1602/2000 concernenti le stesse materie e riferite, in particolare, alla istituzione del formulario unico di richiesta delle ITV.

Al riguardo, atteso che il Regolamento CE n. 2286/2003 indicato in oggetto ha ancora modificato il Regolamento CEE n. 2454/93 e considerato che tali modifiche si riflettono sulla citata procedura, si riportano qui di seguito gli emendamenti apportati dall'art. 1, punti 1), 2) 15) e 16) del precitato Regolamento CE n. 2286/2003, rispettivamente agli artt. 6, paragrafo 3, punto A, lettera k), 8 ed agli allegati I e I ter del Regolamento 2454/93, queste ultime modifiche concernenti la sostituzione di detti allegati rispettivamente con l'allegato I e II del Regolamento CE 2286/2003.

Articolo 1

omissis

Articolo 8

omissis

In relazione alle suddette modifiche regolamentari, si trasmettono, con la presente, il formulario di rilascio delle ITV, nei quattro esemplari previsti dal nuovo allegato I al citato Regolamento 2286/2003, nonché il formulario di richiesta delle ITV, di cui all'allegato II del medesimo Regolamento.

Per quanto concerne i predetti formulari, si fa presente che gli stessi sono disponibili on-line, quali allegati I e II del Regolamento medesimo, pubblicato sulla G.U.C.E serie L n° 343 del 31 dicembre 2003, al seguente indirizzo : <http://europa.int/eur-lex/it/index.htm> .

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti Uffici e di darne la massima divulgazione tra le categorie economiche interessate, atteso che le modifiche sopraindicate sono applicabili a partire dal 1° febbraio 2004. “”””

Documento Amministrativo Unico (DAU)

Per quanto riguarda, infine, le modifiche relative al DAU, si fa riserva di trasmettere le relative istruzioni nonché la data della loro entrata in vigore, data che, come precisato nell'art.3, punto 4 del regolamento di cui si tratta, può essere anticipata dalle Amministrazioni dei diversi Stati membri rispetto a quella del 1° gennaio 2006 prevista, in linea generale, dal regolamento medesimo.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dott. Aldo Tarascio